

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CIPELLINI, FERRALASCO, FINESSI, SIGNORI, AJELLO, COLOMBO Renato, FOSSA, SCAMARCIO, SEGRETO, VIVIANI, CATELLANI, MINNOCCHI, DE MATTEIS, FABBRI Fabio, PITTELLA, DI NICOLA, DALLE MURA, ALBERTINI, VIGLIANESI, LEPRE e VIGNOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 1976

Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — L'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è ancora quello realizzato dal testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale, nei 40 anni trascorsi e nonostante le profonde trasformazioni dell'assetto costituzionale, ha subito modifiche soltanto marginali che non hanno in alcun modo inciso sulla struttura dell'istituto. Questa è così rimasta improntata dalle concezioni autoritarie e rigorosamente burocratiche dell'epoca ed è incentrata al vertice nell'avvocato generale dello Stato, nel quale sono concentrati tutti i poteri, mentre gli avvocati ed i procuratori dello Stato, nell'ambito dei rispettivi ruoli, sono organizzati gerarchicamente secondo qualifiche alle quali non corrispondono funzioni diverse.

Una siffatta struttura è ovviamente incompatibile con i principi dello Stato democratico. E appare tanto più anacronistica mentre si provvede alla riforma della pubblica amministrazione secondo i criteri fissati dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, e successive modificazioni che hanno categoricamente ripudiato quelle concezioni, anche perchè non più rispondenti alla necessità di assicurare alla collettività un'amministrazione democratica e nel contempo efficiente, in cui sia potenziato l'apporto responsabile dei funzionari. Peraltro le leggi ora citate non concernono l'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. Di qui la necessità e l'urgenza di

operare una sostanziale modifica della struttura di questo istituto, in modo coerente alle linee generali della riforma della pubblica amministrazione ed adeguato al carattere squisitamente professionale — anche di recente autorevolmente ribadito (Consiglio di Stato, adunanza del 23 novembre 1967, n. 1237) — delle funzioni degli avvocati e procuratori dello Stato, ai quali come è noto, spettano la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio nonchè la consulenza delle amministrazioni statali ed equiparate (articoli 1, 13, 43 e 44 del testo unico citato) ed inoltre la rappresentanza e la difesa in giudizio del governo nei giudizi davanti alla Corte costituzionale (articolo 20 della legge 11 marzo 1953, n. 87).

Una riforma dell'Avvocatura dello Stato che voglia essere veramente incisiva e garantire allo Stato efficienti prestazioni, deve muovere dall'esaltazione del carattere squisitamente professionale delle funzioni svolte dagli avvocati e procuratori dello Stato, il quale impone di limitare al massimo le sovrastrutture di ordine burocratico e di potenziare l'apporto che ciascuno è tenuto a dare, secondo scienza e coscienza, nell'interesse dello Stato. All'uopo si rende necessario sopprimere le qualifiche non corrispondenti a diversità di funzioni, mantenendo nell'ambito delle due fondamentali qualifiche professionali (quelle di avvocato e procuratore dello Stato) solo criteri di progressio-

ne economica in considerazione della maggiore esperienza connessa all'anzianità di servizio; si rende altresì necessario prevedere organi collegiali sia per il governo del personale che per la direzione tecnica dell'istituto, in modo da assicurare all'interno di esso una dialettica democratica. Solo operando in questo senso potranno affrancarsi gli avvocati ed i procuratori dello Stato dall'incidenza, nell'espletamento del loro mandato, delle lusinghe e dei timori dipendenti da una soggezione gerarchica, incompatibile col loro dovere professionale di operare nell'interesse dello Stato e potranno, nel contempo, garantirsi — senza diminuire la tempestività degli interventi — quella necessaria unità di indirizzo e l'efficienza nella difesa e nella consulenza dello Stato, che giustificano l'attribuzione di queste funzioni ad un organo dello Stato.

Occorre inoltre provvedere ad un limitato aumento dell'organico dell'Avvocatura, rimasto praticamente fermo ai livelli di quarant'anni or sono, mentre i compiti dell'istituto hanno subito una costante espansione in relazione all'espansione dell'attività pubblica. D'altra parte, tale aumento deve essere realizzato in modo da non mortificare il livello professionale dell'istituto e cioè assicurando agli avvocati ed ai procuratori dello Stato uno *status* e prospettive economiche corrispondenti alla loro qualificazione professionale.

A questi criteri si ispirava il disegno di legge n. 684 di iniziativa socialista nella VI legislatura, i cui punti salienti erano:

a) la previsione di qualifiche funzionali (avvocato generale dello Stato, vice avvocato generale dello Stato, avvocati e procuratori dello Stato con la specificazione delle relative attribuzioni) con classi di progressione economica;

b) la previsione di un organo collegiale di governo — il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato — composto per due terzi di membri elettivi;

c) la previsione di un organo collegiale — il comitato di coordinamento — per la direzione tecnica dell'istituto;

d) la previsione di gruppi di lavoro per la trattazione degli affari di più rilevante

importanza o, su richiesta degli incaricati, per la determinazione della linea di condotta di singoli affari.

Altre innovazioni erano volte a consentire un più agevole funzionamento dell'istituto e una maggiore utilizzazione delle sue funzioni.

All'iniziativa socialista fece seguito nel corso della VI legislatura il disegno di legge governativo n. 1573.

Sulla base di tale disegno e di quelli socialista, democristiano e liberale, il Senato della Repubblica nella seduta del 18 giugno 1975 approvò un testo che se pur non del tutto soddisfacente avviava a soluzione il problema.

A seguito dello scioglimento delle Camere il disegno non ha potuto completare l'iter legislativo.

Di qui la necessità, attesa l'urgenza della riforma dell'Avvocatura, che il Parlamento riprenda sollecitamente in esame il delicato e complesso problema.

A tal fine lo strumento più sollecito è senz'altro quello previsto dall'articolo 81 del Regolamento del Senato.

Perciò i sottoscritti senatori ritengono di farsi carico della ripresentazione del disegno di legge nell'identico testo approvato dal Senato nella seduta del 18 giugno 1975, riservandosi nel dibattito che ne seguirà di insistere per quelle modifiche migliorative che possono darsi dall'apporto della precedente iniziativa socialista.

L'urgenza della riforma dell'Avvocatura dello Stato è rafforzata anche dalla necessità che sia il Parlamento ad esaminare i diversi aspetti del problema nella loro globalità, evitando che il prolungato vuoto legislativo sia colmato, in modo frammentario e distorto e comunque al di fuori del controllo e della sanzione del potere legislativo. Casi del genere si sono ripetutamente verificati e sarebbe veramente grave se, anche in questa occasione, fossero risolti allo stesso modo e in altra sede solo gli aspetti corporativi dell'assetto delle carriere, senza la contropartita di una riforma delle strutture che assicuri il miglior funzionamento dell'istituzione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli avvocati ed i procuratori dello Stato si distinguono in:

- avvocato generale dello Stato;
- vice avvocati generali dello Stato;
- sostituti avvocati generali dello Stato;
- avvocati dello Stato;
- procuratori dello Stato.

Le qualifiche di vice avvocato, sostituto avvocato, procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.

Il ruolo organico degli avvocati e procuratori dello Stato è stabilito in conformità alla tabella *A* allegata alla presente legge.

La tabella di equiparazione degli avvocati dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario, allegato *B* al testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituita dalla tabella *B* allegata alla presente legge.

Art. 2.

I procuratori dello Stato, oltre ad attendere alla trattazione degli affari loro affidati, espletano le funzioni di procura anche nelle cause trattate dagli avvocati dello Stato, secondo le disposizioni dei capi degli uffici ai quali sono addetti.

Art. 3.

Nell'ambito della qualifica di procuratore dello Stato sono istituite quattro classi di stipendio.

La prima classe è attribuita con la nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai

procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.

La terza classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.

La quarta classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, ai procuratori dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.

Il passaggio alle successive classi ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui ai commi precedenti.

Art. 4.

Nell'ambito della qualifica di avvocato dello Stato sono istituite due classi di stipendio.

La prima classe è attribuita ai vincitori del concorso per esami ad avvocato dello Stato ed ai procuratori dello Stato nominati avvocati.

La seconda classe è attribuita, secondo il turno di anzianità e salvo demerito, agli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella prima classe.

Il passaggio alla seconda classe è disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui al comma precedente.

Art. 5.

Per ogni tre posti che si rendono disponibili nella qualifica di avvocato dello Stato, un posto viene accantonato per essere conferito, previo giudizio di promovibilità e secondo l'ordine di merito determinato dal Consiglio di cui all'articolo 14 della presente legge, ai procuratori dello Stato che alla data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito da un anno il passaggio alla quarta classe di stipendio.

Salva l'eventuale applicazione dell'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611,

nel nuovo testo risultante dall'articolo 8 della presente legge, gli altri posti di avvocato dello Stato sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, e successive modificazioni.

Qualora, alla data dell'emanazione del provvedimento di cui al precedente comma, il numero dei posti accantonati per il conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.

Art. 6.

Lo scrutinio per la nomina ad avvocato dello Stato è indetto quando vi siano procuratori dello Stato i quali abbiano maturato l'anzianità prescritta dal primo comma del precedente articolo e secondo le vacanze di ruolo determinate ai sensi dell'indicato primo comma del precedente articolo 5.

Art. 7.

Al terzo comma, lettera *a*), dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: « procedura civile » sono aggiunte le altre: « diritto del lavoro, legislazione sociale ».

Art. 8.

L'articolo 31 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« A non oltre il quarto dei posti vacanti in ciascuna qualifica di avvocato dello Stato possono essere nominati, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, per i posti di vice avvocato generale sentito l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e per gli altri sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato:

a) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di sei anni ed iscritti all'albo previsto

dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina ad avvocato dello Stato, e che, nell'esercizio forense, abbiano dato ottima prova di capacità professionale;

b) gli avvocati iscritti nell'albo da non meno di dieci anni e che nell'esercizio forense abbiano acquistato meritata fama e siano iscritti da almeno due anni nell'albo previsto dall'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, ove si tratti di nomina a sostituto avvocato generale o qualifiche superiori ».

Art. 9.

Le funzioni di avvocato distrettuale dello Stato sono conferite nel modo previsto dall'articolo 5 della legge 20 giugno 1955, n. 519, a vice avvocati generali che vi consentano o a sostituti avvocati generali.

Art. 10.

Gli avvocati dello Stato che abbiano una anzianità di sette anni nella seconda classe di stipendio conseguono, nell'ordine di ruolo e previo giudizio di promovibilità espresso dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, la qualifica di sostituti avvocati generali dello Stato con decorrenza dalla data di compimento dell'anzianità prevista.

Art. 11.

I vice avvocati generali dello Stato che non hanno la funzione di avvocato distrettuale dello Stato, oltre a trattare gli affari loro assegnati, coadiuvano l'avvocato generale dello Stato negli specifici settori dei servizi di istituto, secondo attribuzioni stabilite per ciascuno di loro con provvedimento dell'avvocato generale dello Stato, sentito il Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato.

Art. 12.

I sostituti avvocati generali dello Stato al compimento di otto anni di servizio nella qualifica conseguono il trattamento economico attribuito ai vice avvocati generali dello Stato.

La nomina a vice avvocato generale è conferita, nel limite dei posti disponibili, ai sostituti avvocati generali che abbiano conseguito il trattamento economico dei vice avvocati generali, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su parere dell'avvocato generale, sentito il Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Ai fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, l'attribuzione del trattamento economico di cui al primo comma equivale al pieno possesso della qualifica di vice avvocato generale dello Stato.

Art. 13.

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dai vice avvocati generali dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Le avvocature distrettuali dello Stato sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da sostituti avvocati generali dello Stato, da avvocati dello Stato e da procuratori dello Stato.

Art. 14.

La commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato assume la denominazione di Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato. Esso è costituito:

- a) dall'avvocato generale dello Stato, che lo presiede;
- b) dai tre vice avvocati generali più anziani nel ruolo;
- c) dall'avvocato distrettuale più anziano nell'incarico;
- d) da tre avvocati e da un procuratore dello Stato eletti da tutti gli avvocati

e procuratori dello Stato riuniti in unico collegio, secondo le norme dell'articolo 16. Con le stesse modalità, e contestualmente, vengono eletti i rispettivi supplenti che sostituiscono, nell'ordine di elezione, i rappresentanti titolari nei casi in cui questi siano assenti o impediti o quando il Consiglio debba adottare provvedimenti che li concernono.

Nei medesimi casi, i componenti di cui alle lettere *b)* e *c)* vengono sostituiti dagli avvocati che li seguono immediatamente nel ruolo o nell'incarico.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nel Consiglio con voto consultivo.

I componenti eletti durano in carica tre anni dalla nomina e non sono immediatamente rieleggibili.

I procuratori dello Stato che, successivamente alla elezione, siano nominati avvocati dello Stato continuano a far parte del Consiglio fino alla scadenza.

Le funzioni di segretario del Consiglio sono espletate dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, o, in caso di suo impedimento o assenza, dal più giovane di età dei componenti.

Le funzioni di relatore per ciascun affare in trattazione presso il Consiglio sono esercitate da uno dei suoi componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza; per la loro validità è necessaria la presenza di almeno cinque componenti.

Il Consiglio può essere convocato in qualsiasi momento dall'avvocato generale dello Stato e deve essere convocato a richiesta di almeno tre membri effettivi.

Art. 15.

Al Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato, oltre alle attribuzioni previste dalle norme vigenti per la commissio-

ne permanente, sono demandate le seguenti attribuzioni:

a) formulare i giudizi, di cui agli articoli 3, 4, 5, 10 e 19; i giudizi di non promovibilità o di demerito sono riesaminati dopo il decorso di un biennio;

b) esprimere parere sulle assegnazioni ed i trasferimenti di sede degli avvocati e procuratori dello Stato;

c) esprimere parere in ordine al conferimento ad avvocati e procuratori dello Stato di incarichi esterni e ad eventuali designazioni arbitrali;

d) formulare proposte sull'organizzazione dei servizi ed esprimere parere su reclami e rilievi in ordine allo svolgimento dei medesimi;

e) decidere i ricorsi prodotti, entro trenta giorni dalla comunicazione, dagli avvocati e procuratori dello Stato avverso il rapporto informativo compilato ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e formulare, in caso di accoglimento, il rapporto definitivo;

f) esprimere prescrizioni di massima sull'assegnazione degli affari agli avvocati e procuratori dello Stato;

g) esprimere parere sulle proposte per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 9 della presente legge;

h) esprimere parere su ogni altra questione che l'avvocato generale dello Stato intenda sottoporgli.

Gli avvocati e procuratori dello Stato hanno diritto di prendere visione e di richiedere copia, a loro spese, degli atti e dei verbali del Consiglio che li riguardano.

Art. 16.

Per l'elezione dei componenti del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 14, è istituito un unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto

da un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato generale dello Stato, nonchè dai due avvocati dello Stato più anziani in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Le elezioni sono indette con decreto dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo dalle ore 9 alle ore 21.

Il voto è personale, diretto e segreto. Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di tre avvocati ed un procuratore dello Stato. Le schede, preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.

L'ufficio elettorale provvede immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.

Delle contestazioni e delle decisioni relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al Consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da ciascuno, i quattro membri effettivi e i quattro membri supplenti.

In caso di parità di voti, sono nominati i più anziani nel ruolo.

I membri eletti, che cessano dalla carica nel corso del triennio, sono sostituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dai componenti supplenti; in mancanza di questi, dagli avvocati o procuratori dello Stato che seguono gli eletti per il numero dei suffragi raccolti.

Art. 17.

L'articolo 3 del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate da propri funzionari, che siano per tali riconosciuti, innanzi alle preture e

agli uffici di conciliazione, ed inoltre innanzi ai giudici delegati per i procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che debba provvedersi all'istruzione della causa ».

Art. 18.

È istituito presso l'Avvocatura generale dello Stato un Comitato consultivo, presieduto dall'avvocato generale dello Stato o per sua delega da un vice avvocato generale dello Stato.

Il Comitato consultivo ha durata triennale ed è composto da sei avvocati dello Stato con qualifica non inferiore a sostituto avvocato generale dello Stato, nominati dall'avvocato generale dello Stato, tra i designati in numero doppio dal Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Comitato si riunisce in seguito a convocazione del presidente e delibera con la partecipazione di almeno cinque componenti.

Il Comitato è sentito dall'avvocato generale dello Stato quando si tratti di rendere parere su questioni di massima o di particolare rilevanza, nonchè in merito alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento dell'attività degli avvocati e procuratori dello Stato.

Il Comitato coordina e sovrintende agli studi per l'applicazione dell'automazione, anche elettronica, ai servizi dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 19.

I sostituti avvocati generali dello Stato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato possono essere assegnati alle avvocature distrettuali esclusivamente con il loro consenso.

Successivamente, per le sedi scoperte l'assegnazione alle avvocature distrettuali dello Stato potrà avvenire d'ufficio seguendo il criterio della minore anzianità di qualifica fra i sostituti avvocati generali in ser-

vizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.

I sostituti avvocati dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, se hanno già maturato una anzianità di tre anni nella soppressa qualifica, conseguono la seconda classe di stipendio, con decorrenza dal compimento di detta anzianità.

I vice avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello Stato alla seconda classe di stipendio con l'anzianità maturata nella soppressa qualifica o, se più favorevole, con l'anzianità maturata dal compimento di tre anni dalla nomina a sostituto avvocato dello Stato.

L'anzianità di cui ai commi precedenti è valida anche ai fini del conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale dello Stato e del riconoscimento in tale qualifica dell'anzianità eccedente quella prevista dall'articolo 10.

Ai sostituti avvocati generali, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la promozione è anticipata di un periodo pari a quello trascorso, nelle qualifiche di sostituto avvocato dello Stato o di vice avvocato dallo Stato, in eccedenza al periodo complessivo previsto dagli articoli 4 e 10 per il conferimento della qualifica di sostituto avvocato generale con il limite massimo di quattro anni e mesi sei; tale maggiore anzianità e quella effettiva già maturata sono valide per il conferimento, a norma dell'articolo 12 della presente legge, del trattamento economico di vice avvocato generale e per il riconoscimento dell'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 12.

Ai vice avvocati generali dello Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, la nomina è anticipata di un periodo pari a quello trascorso nella qualifica di sostituto avvocato generale in eccedenza al periodo previsto dall'articolo 12.

A ciascun avvocato dello Stato, sostituito avvocato generale e vice avvocato generale non può comunque essere riconosciuta, in base alle disposizioni dei precedenti commi, una anzianità anteriore a quella spettante, anche a norma delle disposizioni stesse, all'avvocato dello Stato, al sostituto avvocato generale e al vice avvocato generale che lo precede attualmente nel ruolo.

I procuratori capo dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito agli avvocati dello Stato alla prima classe di stipendio; ad essi è riconosciuta l'anzianità maturata nella soppressa qualifica.

I procuratori capo dello Stato, aventi più di quattro anni di anzianità dalla nomina in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono collocati, nell'ordine di ruolo, nella qualifica di avvocato dello Stato, prendendo posto di seguito a coloro che alla stessa data ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato, con il riconoscimento dell'anzianità maturata nella seconda classe di stipendio della soppressa qualifica di procuratore capo dello Stato. Essi conseguiranno la nomina a sostituto avvocato generale dello Stato ai sensi del precedente articolo 10, e verranno inquadri in tale qualifica con l'anzianità eccedente quella prevista dallo stesso articolo 10 e con riserva di anzianità ai fini del conferimento del trattamento economico di vice avvocato generale, a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono la qualifica di vice avvocato dello Stato.

I procuratori dello Stato, i sostituti procuratori dello Stato e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nell'ordine di ruolo, nella qualifica di procuratore dello Stato rispettivamente nella terza, seconda e prima classe di stipendio, conservando l'anzianità maturata nella soppressa qualifica; essi, al compimento di quattro anni di anzianità complessiva, sono collocati, previo giudizio favorevole del

Consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, nella qualifica di avvocato dello Stato alla prima classe di stipendio.

Art. 20.

Agli avvocati dello Stato alla prima classe ed agli avvocati dello Stato alla seconda classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti avvocati dello Stato e per i vice avvocati dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla quarta classe ed ai procuratori dello Stato alla terza classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori capo dello Stato con più di quattro anni di anzianità, e per i procuratori capo dello Stato.

Ai procuratori dello Stato alla seconda classe ed ai procuratori dello Stato alla prima classe viene rispettivamente attribuito lo stipendio attualmente fissato per i sostituti procuratori e per i procuratori aggiunti dello Stato.

Art. 21.

La prima elezione per la composizione del Consiglio per gli avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale, a norma del secondo comma del precedente articolo 16, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 22.

Continuano ad applicarsi le norme del testo unico 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quelle incompatibili con la presente legge.

Art. 23.

L'avvocato generale provvederà nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare il re-

golamento per l'integrazione della commissione prevista dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, a norma della lettera *d*) del primo comma nonché del secondo comma dell'articolo 146 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, secondo le modifiche apportate dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Art. 24.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1974.

All'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 250 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per le modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

